



REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo – DPH

Servizio Politiche Turistiche e Sportive – DPH002

Ufficio Sostegno alle Imprese Turistiche – Informazione e Accoglienza Turistica

AVVISO PUBBLICO

AIUTI ALLA RICETTIVITÀ DELLE IMPRESE TURISTICHE

«PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2023»

Deliberazione Giunta regionale n. 327 del 19/06/2023

«Legge Regionale n. 77 del 28.04.2000 e s.m.i.»

“Interventi di Sostegno Regionale alle Imprese Operanti nel Settore del Turismo”

INDICE

Art. 1 Finalità	3
Art. 2 Normativa di riferimento	3
Art. 3 Definizioni	4
Art. 4 Disposizioni per la condizionalità ex ante aiuti di Stato	5
Art. 5 Attività ammissibili	6
Art. 6 Requisiti dei beneficiari	6
Art. 7 Punteggi	8
Art. 8 Dotazione finanziaria	9
Art. 9 Agevolazioni concedibili e limiti di cumulo	10
Art. 10 Spese Ammissibili	10
Art. 11 Spese non Ammissibili	11
Art. 12 Modalità e termini per la presentazione delle domande	12
Art. 13 Tempi di realizzazione degli investimenti	13
Art. 14 Cause di esclusione	13
Art. 15 Istruttoria e valutazione delle domande	14
Art. 16 Approvazione graduatoria e concessione delle agevolazioni	14
Art. 17 Vincolo di destinazione e di stabilità	15
Art. 18 Erogazione delle agevolazioni	15
Art. 19 Documentazione per acconto e saldo	16
Art. 20 Varianti e subentri	17
Art. 21 Obblighi e adempimenti del beneficiario	18
Art. 22 Cause di revoca	19
Art. 23 Procedimento di revoca	20
Art. 24 Controlli e monitoraggio	21
Art. 25 Informazioni e trattamento a tutela della privacy	21
Art. 26 Norme transitorie e finali	22
Art. 27 Trasparenza e pubblicità	22
Art. 28 Foro competente	22
Art. 29 Tabella codici ATECO 2007 ammessi	22
Art. 30 Allegati	22

Art. 1 Finalità

1. Il presente Avviso prevede la concessione di finanziamenti in attuazione di quanto disposto dalla L.R. n. 77/2000 e s.m.i. e del Programma approvato con D.G.R. n. 327 del 19/06/2023.
2. I finanziamenti, effettuati da imprese ed enti no profit operanti nel settore del turismo, hanno l'**obiettivo di sostenere e agevolare** progetti di investimento finalizzati al miglioramento della ricettività e degli standard di qualità delle strutture ricettive, sotto l'aspetto:
 - della sostenibilità e promozione delle strutture ricettive, innescando un processo di miglioramento continuo del mercato dell'offerta turistico-ricettiva della Regione;
 - della sicurezza degli ambienti e della prevenzione sanitaria;
 - del miglioramento dell'offerta rivolta ai turisti con disabilità motorie e sensoriali;
 - dell'ammodernamento dei macchinari, delle attrezzature e dell'arredamento strumentali all'attività;
 - del miglioramento dell'offerta turistica.
3. Il progetto d'investimento per il quale è possibile richiedere l'agevolazione deve essere organico e funzionale, riferito ad una sola attività ammissibile di cui all'art. 5 e deve essere realizzato nei tempi di cui all'art. 13.
4. L'ammontare complessivo del progetto di investimento, al lordo di tutti gli oneri e comprensivo di IVA (se dovuta e non recuperabile) **non può essere inferiore a € 20.000,00**, pena l'inammissibilità della domanda.
5. Il progetto di investimento è subordinato al rispetto, se del caso, degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi, delle norme igienico-sanitarie, delle norme di settore e fatti salvi i diritti di terzi.

Art. 2 Normativa di riferimento

1. Le operazioni finanziate dal presente Avviso pubblico devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni europee, nazionali e regionali vigenti.
2. Di seguito si richiamano i **principali riferimenti normativi e programmatici**:
 - **Legge Regionale n. 77 del 28.04.2000 e s.m.i.** (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del Turismo);
 - D.G.R. n. 327 del 19/06/2023 avente per oggetto: L.R. 28.04.2000, n.77, recante "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo" e s.m.i. – **Approvazione Programma di Attuazione 2023 «Interventi di sostegno alle imprese turistiche».**
 - **Legge 7 agosto 1990, n. 241** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
 - **D.Lgs. 31.03.1998 n. 123** (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c, della Legge 15.03.1997, n. 59).
 - **D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000** "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".
 - **D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali n. 679 del 27.04.2016.
 - **D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39** recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190" con riferimento ai casi di c.d. pantouflage previsti dal comma 16-ter dell'articolo 53 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
 - **Regolamento** recante la disciplina per il funzionamento del **Registro Nazionale degli Aiuti di Stato**, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i.
 - **Regolamento (CE) n. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013, *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")* pubblicato nella

Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013.

- **Comunicazione** della Commissione Europea (2016/C 262/01) del 19 luglio 2016 sulla nozione d'aiuto di cui all'articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- e, in particolare per la definizione di impresa ai fini del presente Avviso:
- **Regolamento (CE) n. 651/2014** della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
 - **Raccomandazione** della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (2003/361/CE).
 - **Decreto Ministeriale del 18 aprile 2005**, con cui è stata recepita la Raccomandazione CE (2003/361/CE) sulla definizione di PMI.

Art. 3 Definizioni

1. Ferme restando le definizioni contenute nell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, che qui si intendono tutte richiamate, ai fini della corretta attuazione del presente Avviso si riportano di seguito le definizioni specifiche per il presente Avviso.
2. **Aiuto**: ai sensi del presente Avviso si intende aiuto quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis").
3. **Le categorie di imprese di seguito riportate sono definite in conformità a quanto previsto dall'allegato I articolo 2 del Reg. (UE) 651/2014:**
 - a. **Media Impresa**: un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
 - b. **Piccola impresa**: un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
 - c. **Micro Impresa**: un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
4. **Impresa unica**: l'insieme delle imprese fra le quali esiste, ai sensi dell'articolo 2 del Reg. 1407/2013, almeno una delle relazioni seguenti:
 - a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni suindicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.
5. Per la corretta attuazione del presente Avviso sono altresì stabilite le seguenti definizioni:
 - a) «**data di inizio del progetto d'investimento**» si intende quella dalla prima fattura ammissibile. Qualora non venga avviato nel periodo intercorrente tra il 01 gennaio 2023 e la concessione del finanziamento, il progetto di investimento deve essere iniziato, pena la decadenza dal beneficio, entro dodici mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione.
 - b) «**termine di conclusione del progetto d'investimento**» si intende il termine di **24 mesi** a partire dalla data della concessione del finanziamento.
 - c) «**data di conclusione del progetto d'investimento**» si intende la data del pagamento dell'ultima fattura portata a rendicontazione;
 - d) «**spese sostenute**» si intendono le spese sostenute e pagate secondo le modalità di cui al successivo art. 19;

- e) «**beni nuovi di fabbrica**» si intendono i beni mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore).
- f) «**modulistica**» si intendono gli allegati approvati con Determinazione Dirigenziale e pubblicati sul sito della Regione Abruzzo e della F.I.R.A. SpA da utilizzare successivamente all'ammissione.

Art. 4 Disposizioni per la condizionalità ex ante aiuti di Stato

1. Nel rispetto del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*), e ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. q) e lett. r) l'«**Autorità responsabile**» della misura d'aiuto è il Dipartimento DPH della Giunta regionale; il «**Soggetto concedente**» degli aiuti individuali ai sensi e agli effetti di cui all'articolo 52 della Legge n. 234/2012 è Il Servizio *Politiche Turistiche e Sportive* – DPH002;
2. Il Soggetto concedente, ovvero il Servizio DPH002, prima delle concessioni, provvede a trasmettere i dati e le informazioni relative agli aiuti individuali «*de minimis*» nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012;
3. Ai fini del controllo sul **rispetto dei massimali d'aiuto** (art. 3) e del controllo sul **cumulo dei costi ammissibili** (art. 6), prima delle concessioni, il Servizio DPH002 provvede ad attivare le necessarie verifiche sulle relazioni di cui all'art. 2.2 del Reg. (UE) 1407/2013 per la definizione di "**impresa unica**" e sulle vicende societarie in caso di **fusioni, acquisizioni, o scissioni** come da previsioni ex art. 7 e 8 del medesimo regolamento;
4. Non possono essere beneficiare di concessione d'aiuti individuali ai sensi del presente Avviso: le imprese che operano nei **settori esclusi** dal campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 e come specificato dall'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento, le **attività connesse all'esportazione** verso paesi terzi o verso altri Stati membri dell'Unione europea;
5. Il Soggetto concedente, prima delle concessioni, verifica che le imprese che operano sia nei settori esclusi, sia in quelli inclusi nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 assicurino, tramite mezzi adeguati quali la **separazione delle attività** o la **distinzione dei costi**, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti di cui al presente Avviso;
6. Ai fini del rispetto del principio della "*trasparenza degli aiuti*" di cui all'articolo 4 dei Reg. (UE) 1407/2013 si precisa che **l'aiuto è concesso sotto forma di "sovvenzione"** che è ritenuto trasparente ex se come stabilito dal par. 2 del citato articolo 4;
7. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto complessivo e della determinazione dei costi ammissibili, **tutti gli importi** riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione **sono espressi al lordo di ogni altro onere o imposta**, ad eccezione dell'IVA qualora l'imposta sia recuperabile dall'impresa;
8. Nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 7, dell'articolo 3 del Reg. (UE) 1407/2013, sono escluse concessioni di aiuti che superino il massimale complessivo previsto per i tre esercizi finanziari consecutivi;
9. Il presente Avviso non contiene esclusioni e disposizioni tali da comportare violazioni indissociabili del Diritto dell'Unione europea di cui al paragrafo 5, dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 651/2014.
10. Ai sensi della c.d. giurisprudenza Deggendorf (Causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH contro Germania, («Deggendorf»)) il Soggetto concedente **è tenuto a sospendere i pagamenti** per gli aiuti individuali eventualmente concessi nel rispetto del presente Avviso, alle imprese che rientrano tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti già individuati quali illegali o incompatibili con una Decisione di recupero da parte della Commissione Europea;
11. Gli aiuti concessi nel quadro del presente Avviso sono cumulabili con altri aiuti concessi all'impresa richiedente nel rispetto delle condizioni sostanziali poste dall'art. 6 del Reg. (UE) 1407/2013. Spetta al Soggetto concedente verificare le condizioni di cumulo in esito alle interrogazioni effettuate sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al DM. 115/2017.

Art. 5 Attività ammissibili

I. Sono ammissibili alle agevolazioni progetti d'investimento relativi alle seguenti attività:

→ STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ←

TIPO STRUTTURA	RIFERIMENTO NORMATIVO
Alberghi e servizi annessi funzionali allo svolgimento dell'attività	L.R. 45/1982 e ss.mm.ii.
Residenze turistiche alberghiere e servizi complementari	L.R. 45/1982 e ss.mm.ii.
Alberghi diffusi	L.R. n. 22/2013 e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. 29 aprile 2014, n. 3/Reg.

→ STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA ←

TIPO STRUTTURA	RIFERIMENTO NORMATIVO
Campeggi	L.R. n. 16/2003 e ss.mm.ii
Villaggi turistici	L.R. n. 16/2003 e ss.mm.ii

→ STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE ←

TIPO STRUTTURA	RIFERIMENTO NORMATIVO
Case per ferie	L.R. n. 75/1995, Titolo II
Ostelli della gioventù	L.R. n. 75/1995, Titolo III
Rifugi montani e rifugi escursionistici	L.R. n. 75/1995, Titolo IV
Affittacamere	L.R. n. 75/1995, Titolo V
Case e appartamenti per vacanze	L.R. n. 75/1995, Titolo VI
Residenze di campagna	L.R. n. 75/1995, Titolo VII
B&B imprenditoriali	L.R. n. 1/2020 art. 11

Art. 6 Requisiti dei beneficiari

- I beneficiari dei contributi sono le **Micro, Piccole e Medie** Imprese turistiche localizzate nella Regione Abruzzo che realizzano gli investimenti di cui all'art. 10 e che svolgono attività di gestione delle strutture di cui all'art. 5 e gli Enti no profit che gestiscono dette strutture esclusivamente per gli associati.
- Al momento della presentazione della domanda di agevolazione il soggetto richiedente, **pena la non ammissibilità dell'istanza**, deve essere in possesso dei seguenti requisiti ed attestarli ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000:
 - Nel caso di impresa: essere già regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese **come attività turistico - ricettiva in forma attiva**. L'iscrizione per tipologia diversa è causa di inammissibilità della domanda;
 - Nel caso di ente no profit: essere iscritte negli appositi registri;
 - risultare in esercizio relativamente all'attività per la quale viene richiesto il contributo;

- 2.4 esercitare una attività turistica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 **prevalente e primario** tra quelli elencati al successivo art. 29;
- 2.5 essere registrate nel **Sistema Informativo Turistico Regione Abruzzo SITRA** e impegnarsi a comunicare i dati come disposto dalla L.R. n. 11 del 26.1.1993;
- 2.6 avere la piena disponibilità dell'immobile rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, concessione amministrativa, opportunamente registrati. Nello specifico:
- a. nel caso di persona giuridica la stessa deve avere titolo alla disponibilità dell'immobile anche se il proprietario è il suo rappresentante legale;
 - b. nel caso in cui il soggetto richiedente non sia unico proprietario dell'immobile oggetto del progetto di investimento deve dimostrare comunque la piena disponibilità mediante specifico atto registrato, anche quando:
 - il proprietario è legale rappresentante, o socio o coniuge o parente/affine del soggetto richiedente;
 - il richiedente ha la sola nuda proprietà del bene;
 - c. nel caso la domanda di agevolazione sia riferita ad un immobile non di proprietà del soggetto richiedente o di sua parziale proprietà, dovrà essere allegata l'autorizzazione del proprietario o del comproprietario alla realizzazione del progetto di investimento e all'apposizione del vincolo di destinazione turistica. Nella fattispecie della nuda proprietà l'autorizzazione deve essere concessa dall'usufruttuario;
 - d. in caso di più proprietari/comproprietari/usufruttuari, l'autorizzazione alla realizzazione del progetto di investimento e all'apposizione del vincolo di destinazione turistica deve essere rilasciata da ciascun avente titolo, pertanto, dovranno essere allegate alla domanda un numero di autorizzazioni pari al numero dei proprietari/comproprietari/usufruttuari dell'immobile;
- 2.7 non trovarsi in stato di fallimento, di concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria o nei cui confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 2.8 non essere incorse, all'atto della presentazione della domanda:
- nelle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 4, del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
 - in sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45 della direttiva CE n. 18/2004;
 - in sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;
 - in provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle vigenti normative in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
 - in pronunciamento di condanna, anche di primo grado, per danno erariale, con particolare riferimento all'indebita percezione di contributi, sovvenzioni, ovvero finanziamenti pubblici nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o del direttore tecnico, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

- 2.9 non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana, o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- 2.10 rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di tutela dei portatori di handicap, nonché il principio di uguaglianza di genere;
- 2.11 rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;
- 2.12 non essere stata destinataria, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca totale con recupero di sovvenzioni, contributi e/o finanziamenti concessi dalla Regione Abruzzo;
- 2.13 non aver conferito incarichi professionali, né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti della Regione Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.
3. *Il mancato rispetto anche di una sola delle sopra elencate condizioni comporta l'esclusione della domanda di agevolazione.*
4. *Al momento dell'accettazione del contributo l'impresa richiedente conferma di essere in possesso dei requisiti suddetti.*

Art. 7 Punteggi

1. Nell'ambito del presente Avviso, nella selezione delle istanze sono stabiliti i seguenti punteggi:

Criteri di selezione	Parametri/indicatori	Punteggi
Miglioramento dell'accoglienza degli ospiti con disabilità motorie e sensoriali (Max Punti 20)	Rapporto di incidenza delle spese rispetto al totale dell'investimento*	Max Punti 20
Finanziamento privato (Max Punti 30)	Percentuale del finanziamento privato in rapporto al totale dell'investimento	Dal 20% al 30% = 5 punti Dal 31% al 35% = 10 punti Dal 36% al 40% = 15 punti Dal 41% al 45% = 20 punti Dal 46% al 50% = 25 punti Dal 51% al 80% = 30 punti
Fatturato – ricavato derivante da attività turistica - Art. 2 L.R. 77/00 e ss.mm.ii. (Punti 10)	Reddito proveniente da attività turistica DGR. N. 401/P del 12.06.2018	Punti 10
Promuovere l'attività delle aziende abruzzesi o comunque operanti in Abruzzo (Max Punti 20)	Sede legale del fornitore in Abruzzo. Rapporto di incidenza delle spese rispetto al totale dell'investimento**	Max punti 10
	Sede operativa del fornitore in Abruzzo. Rapporto di incidenza delle spese rispetto al totale dell'investimento**	Max punti 10

Presentazione istanza di agevolazione a valere sugli Avvisi 2018 e 2020 della L.R. 77/00 (Punti 10)	Impresa che: 1. non ha avanzato istanza di agevolazione; 2. ha avanzato istanza di agevolazione ma alla data di pubblicazione del presente Avviso non è stata finanziata.	Punti 10
Carattere dell'attività come risultante dal Sistema Informativo Turistico Regione Abruzzo SITRA (Punti 10)	Attività stagionale	Punti 0
	Attività annuale	Punti 10

* Nel caso di spese per *miglioramento dell'accoglienza degli ospiti con disabilità*, la formula per determinare il punteggio è la seguente:

$$P = \frac{20 \times S_d}{S_{ti}}$$

Dove:

P = punteggio

S_d = spese per miglioramento dell'accoglienza degli ospiti con disabilità

S_{ti} = spesa totale investimento

** Nel caso di spese i cui fornitori hanno sede legale/operativa in Abruzzo, la formula per determinare il punteggio è la seguente:

$$P = \frac{10 \times S_d}{S_{ti}}$$

Dove:

P = punteggio

S_b = spese per beni da fornitori con sede legale/operativa in Abruzzo

S_{ti} = spesa totale investimento

2. Il punteggio finale sarà approssimato al secondo numero decimale per eccesso se la terza cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la terza cifra dopo la virgola è inferiore a 5.
3. A parità di punteggio saranno applicati a scalare i seguenti criteri di priorità:
 - progetto che prevede maggiore percentuale di cofinanziamento privato;
 - progetto che richiede il contributo minore;
 - ordine di acquisizione della domanda nell'apposito sportello telematico.
4. *Eventuali modifiche del progetto di investimento o dei parametri e relativi criteri che comportino la diminuzione del punteggio sono causa di revoca del contributo accordato.*

Art. 8 Dotazione finanziaria

1. Per l'agevolazione dei progetti di investimento previsti dal presente Avviso è costituito presso la FI.R.A. S.p.A. un fondo di dotazione finanziaria per l'anno 2023 di **€ 7.000.000,00** come da Programma 2023 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 19/06/2023.
2. Per l'attuazione dell'Avviso alla Soc. FI.R.A. S.p.A. viene riconosciuto un compenso ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7, della L.R. n. 77/2000 nel testo in vigore come meglio specificato in apposita Convenzione.
3. Le provvidenze di cui al presente articolo dovranno essere concesse entro due anni a partire dalla data di approvazione del presente Avviso. Decorso tale termine il fondo di dotazione finanziaria sarà ritenuto

in ogni caso esaurito e le eventuali economie saranno destinate al finanziamento di nuovi programmi di attuazione della LR 77/00.

4. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di variare la dotazione finanziaria di cui al comma 1 per motivate necessità e di approvare con determinazione dirigenziale autonomi scorrimenti anche per l'utilizzo di economie derivanti dal presente Avviso.

Art. 9 Agevolazioni concedibili e limiti di cumulo

1. In favore dei soggetti beneficiari di cui all'art. 6 sono concessi contributi in conto capitale per la realizzazione del progetto d'investimento di cui all'art. 1.
2. L'intensità d'aiuto concedibile è stabilita nella misura massima dell'80% dell'investimento ammissibile.
3. Il contributo massimo in valore assoluto è pari ad **€ 150.000,00** ed è stabilito in base al numero delle camere/piazzole/bungalow risultanti dal Sistema Informativo Turistico Regione Abruzzo SITRA. Precisamente:
 - a) **fino a n. 6** camere/piazzole/bungalow → contributo max: **€ 30.000,00**
 - b) **da n. 7 a 20** camere/piazzole/bungalow → contributo max: **€ 70.000,00**
 - c) **da n. 21 a 40** camere/piazzole/bungalow → contributo max: **€ 100.000,00**
 - d) **oltre n. 41** camere/piazzole/bungalow → contributo max: **€ 150.000,00**

Art. 10 Spese Ammissibili

1. Le spese ammissibili sono quelle strettamente necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto di investimento proposto **sostenute a partire dal 1° gennaio 2023**.
2. Sono ritenute spese ammissibili, al netto dell'IVA qualora sia recuperabile, gli investimenti in beni materiali, immateriali e specificati nei commi seguenti.
3. **Investimenti in beni materiali:**
 - 3.1 Macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica a servizio esclusivo della struttura ricettiva oggetto dell'agevolazione e funzionali al progetto di investimento.
 - 3.2 Mezzi di trasporto da intendersi quali beni strumentali a disposizione dei turisti: bici, bici elettriche, ausili per disabili (esclusi mezzi motorizzati e targati).
 - 3.3 Macchinari e attrezzature necessari per:
 - effettuare interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro;
 - introduzione di nuovi metodi di organizzazione del lavoro;
 - nuovi impianti finalizzati all'adozione di misure preventive atte a contrastare la diffusione di Legionella, Covid-19 e similari.
 - 3.4 Macchinari, attrezzature e dispositivi relativi a impianti elettrici, tecnologici, riscaldamento, raffreddamento, videosorveglianza e similari (es. lampadine led, sensori di presenza, caldaia, pannelli fotovoltaici etc.) esclusi lavori di installazione o realizzazione di impianti.
 - 3.5 Arredi conformi alle normative di prevenzione incendi nelle attività Turistiche Ricettive.
 - 3.6 Elettrodomestici di categoria o classe energetica non inferiore ad A+ dotata di etichettatura.
4. **Investimenti in beni immateriali:**
 - 4.1 Sistemi informatici **nella misura massima del 5%** delle spese ammissibili commisurati alla prestazione dei servizi al turista, ad uso esclusivo dell'attività turistica agevolata che, pertanto, non potranno essere nè ceduti a terzi, nè utilizzati presso altre unità produttive (software e applicativi digitali e la strumentazione accessoria al loro funzionamento).

A titolo di esempio sistemi per la digitalizzazione dei processi e/o dell'offerta, installazione di fibra

ottica, digitalizzazione di prodotti/servizi tra cui la prenotazione di alloggi, fatturazione e compilazione di questionari sull'esperienza dei clienti, adozione di sistemi di pagamenti digitali e contactless, accettazione e check-out automatizzati etc.

5. Spese notarili:

5.1 Spese per atto di vincolo di cui all'art. 17 del presente Avviso **fino ad un massimo riconoscibile di € 1.500,00.**

Art. 11 Spese non Ammissibili

1. Nell'ambito del presente Avviso, **non sono ritenute ammissibili** le seguenti spese:

- a) Antecedenti alla data del 01 gennaio 2023.
- b) Successive alla conclusione del progetto.
- c) Relative all'acquisto di immobili e case mobili.
- d) Relative a lavori di installazione o realizzazione.
- e) Relative a lavori di qualsiasi tipo e mano d'opera.
- f) Sostenute in regime di leasing, locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'articolo 1523 del Codice Civile.
- g) Per l'acquisto di piante ed essenze arboree.
- h) Relative a scorte, beni di consumo e/o deperibili ivi compresi biancheria, corredi, suppellettili, stoviglie, utensili, elementi ornamentali e similari.
- i) Per oneri concessori e per allacci alle reti.
- j) Relative a imposte, tasse, interessi passivi, spese notarili (eccetto art. 10, comma 5, punto 5.1), oneri accessori (spese di trasporto, spese bancarie ecc.), esclusi gli oneri doganali riferiti ai beni ammissibili.
- k) Inerenti tutti i tipi di mezzi motorizzati e/o targati (eccetto art. 10, comma 3, punto 3.2).
- l) Relative a realizzazione di beni oggetto di indennizzo.
- m) Rispetto al quale il beneficiario abbia già usufruito di una misura di sostegno finanziario nazionale, comunitario o altro, ivi compreso il credito d'imposta o sconto in fattura.
- n) Relative al personale e a rimborsi.
- o) Pagate con modalità diverse da quelle di cui all'art. 19.
- p) Relative alle attrezzature utilizzabili per attività amministrative o riconducibili a singole postazioni di lavoro quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: apparecchiature per fotocopie, macchine fotografiche, telecamere, telefax, calcolatrici, che per loro natura si prestano ad un uso ordinario, al di fuori dell'attività economica nel cui ambito deve essere realizzato il progetto agevolato, e quindi non direttamente funzionali al progetto stesso.
- q) Effettuate e/o fatturate al beneficiario dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa ovvero dal coniuge o parenti/affini entro il terzo grado dei soggetti richiamati.
- r) Effettuate e/o fatturate al beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci.
- s) Effettuate e/o fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti/affini entro il terzo grado.
- t) Relative a rimborsi spese (vitto, alloggio, trasferimenti).
- u) Relative a progetti realizzati in economia o oggetto di autofatturazione.
- v) Inerenti i beni materiali e immateriali usati, rigenerati, non nuovi e di consumo corrente.
- w) Fatturate con documento di importo inferiore ad € 100,00.

Art. 12 Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda a valere sul presente Avviso può essere presentata esclusivamente attraverso sportello telematico raggiungibile dal sito web della Regione Abruzzo <https://sportello.regione.abruzzo.it/> selezionando la voce “Catalogo Servizi”, “Sportello Turismo”, il titolo dell’Avviso, “Nuova pratica”.
L’accesso allo sportello telematico per la compilazione della candidatura avviene attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID.
La domanda è formulata attraverso l’inserimento dei dati nell’apposito Form sullo sportello telematico ed è generata in formato .pdf al termine dell’inserimento dei dati e della documentazione indicata al successivo comma 7.
La domanda deve essere in regola con le disposizioni normative di imposta di bollo ai sensi di legge.

2. Lo sportello telematico della Regione Abruzzo sarà reso disponibile a partire dalle:

ore 9.00 del giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso sul B.U.R.A.T
e sino alle ore 12.00 del 40^{mo} giorno successivo alla pubblicazione.

Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza sarà prorogata al primo giorno feriale successivo.

3. Successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande non è consentita la modifica e/o la compensazione dei parametri indicati in domanda in funzione dei quali si chiede l’attribuzione del punteggio. È tuttavia possibile inviare una nuova domanda che annulla la precedente entro i termini di validità dell’Avviso. In caso di più domande presentate dalla stessa impresa sarà presa in considerazione l’ultima domanda inviata. La nuova domanda assume un nuovo ordine di arrivo e un nuovo numero progressivo di trasmissione.
4. Le dichiarazioni nel form di domanda di ammissione sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 artt. 75 e 76. In caso di discordanza tra il contenuto della domanda di ammissione e quello degli allegati, si riterrà valido quello della domanda di ammissione, fermo restando che l’importo della spesa ammissibile deve risultare dai preventivi o, nel caso di spesa già sostenuta, da fatture allegate alla domanda. Il punteggio indicato in domanda non potrà in alcun caso essere modificato in aumento, quindi neanche in caso di errore materiale o errata indicazione.
5. Per la presentazione della domanda devono essere obbligatoriamente compilati tutti i campi richiesti dalla procedura telematica e deve essere inserita tramite upload tutta la documentazione richiesta.
6. L’autenticazione tramite SPID equivale alla sottoscrizione della sola domanda. Gli allegati devono essere regolarmente sottoscritti con firma autografa o digitale.
7. A corredo della domanda di ammissione e relativo piano economico, e delle dichiarazioni ivi contenute, occorre inserire, sullo sportello telematico, **pena l’esclusione dell’istanza**, la seguente documentazione:
 - a. Titolo di proprietà/disponibilità della struttura munito degli estremi di registrazione.
 - b. **Preventivi dettagliati** ed appositamente numerati emessi dai fornitori relativi alle spese di cui alle tipologie elencate nel piano economico, articolati analiticamente nelle macrovoci e voci singole nello stesso indicate. Qualora la spesa sia stata già sostenuta al momento della presentazione della domanda in luogo dei preventivi potranno essere inserite le fatture.
 - c. **Solo se l’impresa richiedente non è unica proprietaria: Allegato I-** Autorizzazione del/dei proprietario/i all’esecuzione dei lavori e all’apposizione del vincolo di destinazione turistica con relativo documento/i di identità. **L’Allegato dovrà essere inviato in unico file scansionato.**
8. Il soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione riferita a un unico progetto e ad una sola attività/unità locale. Nel caso di presentazione di domande multiple o per attività multiple saranno escluse tutte le domande.
9. Al momento dell’inserimento dell’istanza nello sportello telematico l’impresa procede all’assegnazione del punteggio della propria proposta progettuale e lo inserisce nell’apposito campo. Tale punteggio autoassegnato sarà verificato in sede di istruttoria e valutazione dell’istanza. In caso di errata attribuzione

potrà essere solo ridotto ma non aumentato e/o compensato.

10. Le informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste:

- tramite mail agli indirizzi: gabrielino.dicarlo@regione.abruzzo.it; adriano.smerilli@regione.abruzzo.it; patrizia.disipio@regione.abruzzo.it
- Telefonicamente ai numeri: 085767 2361-2516-2366-2510-2386 nell'orario d'ufficio;

11. Se del caso le domande più frequenti saranno pubblicate in apposita sezione destinata alle **FAQ** sullo sportello telematico utilizzato per la presentazione delle domande.

Art. 13 Tempi di realizzazione degli investimenti

1. Qualora non avviato nel periodo intercorrente tra il 01 gennaio 2023 e la concessione del finanziamento, il progetto d'investimento deve essere iniziato, pena la decadenza dal beneficio, entro dodici mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione.
2. Il progetto d'investimento ammesso a finanziamento, pena la decadenza dal beneficio, deve risultare concluso entro il termine di cui all'art. 3, comma 5, punto b) e come stabilito nel provvedimento di concessione del finanziamento.
3. Per comprovati motivi la Regione, su parere della F.I.R.A. S.p.A., può concedere, una sola volta, a richiesta dell'interessato una proroga non superiore a 12 mesi per l'inizio o la conclusione del progetto.
4. La suddetta richiesta di proroga deve essere inoltrata alla Regione ed alla F.I.R.A. S.p.A. entro la scadenza del termine di inizio o conclusione del progetto di investimento utilizzando l'apposita modulistica.
5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga verranno fatte salve le spese sostenute fino alla scadenza del termine di realizzazione del progetto d'investimento, nei limiti indicati al successivo art. 20 comma 1 punto 1.2, salvo i casi di revoca totale di cui all'art. 22. In tal caso il contributo sarà rideterminato in proporzione alle spese ammissibili sostenute.
6. Il progetto di investimento si intende realizzato quando:
 - a. l'investimento è stato realizzato come da progetto ammesso;
 - b. le spese sono state sostenute come indicato all'art. 19 e nei tempi di cui al presente articolo;
 - c. l'investimento è stato effettivamente avviato e concluso nei termini di cui al presente articolo.

Art. 14 Cause di esclusione

1. Costituiscono cause di esclusione dell'ammissione alle agevolazioni:
 - a) le domande presentate con modalità difformi da quelle specificate dal comma 1 dell'art. 12;
 - b) le domande mancanti di uno o più documenti di cui all'art. 12;
 - c) gli allegati non redatti secondo la modulistica di cui al presente Avviso;
 - d) la presentazione da parte dello stesso soggetto di una domanda di agevolazione riferita a più progetti di investimento o a più attività/unità locali;
 - e) la presentazione da parte dello stesso soggetto di più domande di agevolazione riferite a più progetti di investimento;
 - f) le domande riferite a strutture diverse o difformi da quelle previste all'art. 5 o a investimenti diversi da quelli indicati all'art. 10;
 - g) la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6;
 - h) la mancata, tardiva o incompleta produzione delle integrazioni richieste di cui al successivo art. 15 commi 4 e 5;
 - i) la non funzionalità o la modifica dell'indirizzo pec non comunicata che impedisce alla Regione di trasmettere comunicazioni all'impresa;
 - j) qualsiasi altro motivo di esclusione indicato nel presente Avviso anche se qui non richiamato.

Art. 15 Istruttoria e valutazione delle domande

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sulla base di procedura a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123/1998 come di seguito specificato.
2. L'attività di istruttoria e valutazione delle domande viene effettuata in ordine di punteggio partendo dal più alto e fino all'esaurimento del plafond assegnato all'Avviso maggiorato del 10% (€ 7.700.000,00). Al verificarsi di eventuali economie si procederà con l'istruttoria delle domande seguenti. La stessa avviene secondo quanto previsto dai successivi commi nonché ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 123/98 e ss.mm.ii.
3. Il Dirigente del Servizio competente nomina, per l'attività istruttoria, un apposito Gruppo di lavoro composto dal personale dell'Ufficio competente con il supporto del tavolo tecnico e dell'assistenza tecnica fornita dalla Soc. F.I.R.A. S.p.A. Il gruppo, procede all'istruttoria dell'istanza mediante verifica dei requisiti, della documentazione e della spesa ammissibile, nonché:
 - o alla verifica del punteggio autoassegnato in sede di domanda al fine dell'assegnazione di quello spettante ai fini della formazione della graduatoria; in caso di errata auto attribuzione il punteggio potrà essere solo ridotto, non aumentato e non compensato;
 - o alla verifica della corrispondenza tra le voci costituenti la spesa prevista e quelle indicate nei preventivi/fatture.
4. Nel caso la documentazione presente sia carente di dati e/o elementi, contenga notizie contraddittorie o siano necessari chiarimenti, il Servizio competente può richiedere, tramite posta elettronica certificata, integrazioni relative a dati e/o informazioni mancanti, ovvero dati o chiarimenti necessari per la conclusione della fase.
5. Tutte le integrazioni e chiarimenti devono essere trasmesse via pec all'indirizzo dph002@pec.regione.abruzzo.it entro il termine perentorio di 7 giorni consecutivi dalla richiesta.
6. La valutazione delle istanze è formalizzata dal Dirigente del Servizio che ratifica ed approva gli esiti dell'istruttoria con la sottoscrizione delle richieste di integrazioni nonché con l'adozione dei relativi atti amministrativi (avvii di procedimento e determinazioni).

Art. 16 Approvazione graduatoria e concessione delle agevolazioni

1. Il Servizio competente, in esito alla fase di istruttoria e valutazione, definiti i punteggi delle singole domande sulla base dei criteri di cui all'art. 7, forma la graduatoria provvisoria che contiene:
 - l'elenco delle «**istanze pervenute**» con la specifica istruita/non istruita;
 - l'elenco delle «**istanze idonee e finanziabili**»;
 - l'elenco delle «**istanze idonee ma non finanziabili per carenza di risorse finanziarie**»;
 - l'elenco delle «**istanze escluse**» con l'indicazione della motivazione di esclusione.Tale graduatoria è "provvisoria" con riferimento alle verifiche da effettuare sul **Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)**.
2. Il Servizio competente una volta formulata la graduatoria, provvede all'approvazione della stessa con Determinazione Dirigenziale e, al fine di garantirne la pubblicità, provvede alla relativa pubblicazione sul sito della Regione Abruzzo e della F.I.R.A. S.p.A.
3. Il Servizio competente, tramite PEC:
 - trasmette comunicazione di ammissione a contributo a ciascun beneficiario indicando il valore del punteggio assegnato, le spese ammesse e l'ammontare del contributo riconosciuto;
 - comunica a ciascuna delle imprese escluse l'avvio del procedimento di esclusione.
4. Entro 7 giorni **consecutivi** dal ricevimento della comunicazione di ammissione a contributo, il beneficiario, **pena la revoca**, comunica l'accettazione del contributo trasmettendo, tramite posta certificata all'indirizzo dph002@pec.regione.abruzzo.it, l'apposita modulistica e la relativa documentazione.
5. In caso di mancata accettazione entro i termini suddetti si adotterà apposito provvedimento di revoca

del beneficio.

6. All'esito delle accettazioni il Servizio competente, forma la graduatoria definitiva che contiene l'elenco delle istanze finanziate indicando il **COR** (Codice Concessione RNA) e il **CUP** (Codice Unico Progetto) per ogni iniziativa finanziata.
7. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima istanza ammessa e finanziabile dovesse essere solo in parte coperto, si procede alla concessione della somma pari alla disponibilità residua, agevolando, comunque, il progetto, facendo salva la facoltà per l'impresa interessata di rinunciare formalmente alla quota di agevolazione ridotta e quindi anche a successivi possibili scorimenti.
8. Nel caso si riscontrino economie entro la data di validità del fondo di cui all'art. 8, il Servizio competente, se non in contrasto con la tempistica e con i vincoli stabiliti dalla L.R.77/2000 e dal presente Avviso, provvede ad effettuare degli scorimenti automatici della graduatoria agevolando in primis il completamento del progetto parzialmente agevolato. Ai nuovi beneficiari assegnatari del contributo sarà data comunicazione scritta tramite posta certificata, in luogo della pubblicazione sul BURAT.
9. Tutte le comunicazioni relative all' Avviso in oggetto avverranno esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). L'indirizzo di PEC fornito sulla domanda dovrà essere costantemente mantenuto attivo ed eventuali variazioni dovranno essere immediatamente comunicate al seguente indirizzo: dph002@pec.regione.abruzzo.it. L'indirizzo PEC attribuisce valore legale ai messaggi e agli allegati inviati, pertanto la ricevuta di mancata consegna per non funzionalità o modifica dell'indirizzo (non comunicata) equivale a formale notifica.

Art. 17 Vincolo di destinazione e di stabilità

1. Le strutture ricettive oggetto del contributo di cui al presente Avviso sono vincolate alla specifica destinazione d'uso turistica per un periodo di tempo pari a dieci anni a decorrere dalla data di conclusione del progetto di investimento.
2. L'imposizione del suddetto vincolo in favore della Regione Abruzzo, deve avvenire mediante atto unilaterale d'obbligo notarile registrato e trascritto a cura dal soggetto beneficiario.
3. È consentito il mutamento di destinazione dell'immobile per la dimostrata sopravvenuta impossibilità della destinazione stessa previa restituzione del contributo percepito maggiorato per legge.
4. Nel caso in cui un'impresa, intenda trasferire, tramite contratto di affitto o atto di conferimento, fusione, scorporo, scissione o cessione, un ramo di azienda o la gestione della stessa, deve dare preventiva comunicazione alla Regione Abruzzo. A tal fine deve avanzare una specifica istanza tesa alla dimostrazione dell'esistenza dei requisiti per la validità della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità allegando idonea documentazione. In tal caso sono fatti salvi i rapporti tra il beneficiario e il subentrante.
5. Il beneficiario o i suoi aventi causa a qualsiasi titolo si impegnano a utilizzare e non distogliere i beni oggetto del presente finanziamento nell'ambito dell'attività della struttura ricettiva indicata in domanda per cinque anni a decorrere dalla data di conclusione del progetto di investimento.

Art. 18 Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse sono erogate al beneficiario secondo le seguenti modalità:
 - 1.1 **Anticipo o acconto:**
 - a) **anticipo** del 50% del contributo ammesso dietro presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore della Regione;
 - b) **acconto** pari al 60% del contributo ammesso previa presentazione di uno stato d'avanzamento della spesa pari al 60% dell'investimento ammesso e della documentazione di cui al successivo art. 19;
 - 1.2 **saldo** a conclusione del progetto d'investimento previa presentazione della documentazione di cui al successivo art. 19, da presentare entro 12 mesi a partire dalla data di conclusione del progetto

d'investimento. Decorso infruttuosamente tale termine si procede alla revoca dell'agevolazione concessa.

2. È facoltà del beneficiario richiedere l'erogazione dell'intero contributo concesso "a saldo" secondo le modalità di cui al precedente punto 1.2.
3. Ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della L.R. 77/2000, il fondo necessario per l'erogazione dei benefici previsti dal presente Avviso è costituito presso la FI.R.A. S.p.A., nei limiti e con le modalità determinati con apposita convenzione.
4. Le richieste di erogazioni, redatte secondo quanto disposto dal successivo art. 19, dovranno essere quindi trasmesse alla FI.R.A. S.p.A. con sede Via Enzo Ferrari, n.155 – 65124 Pescara – PEC (posta certificata): firapec@pec.fira.it

Art. 19 Documentazione per acconto e saldo

- I. La documentazione da presentare alla FI.R.A. S.p.A. in sede di richiesta di **anticipo, acconto o saldo** del contributo ammesso è la seguente:

I.1 Anticipo:

- a) richiesta di erogazione dell'anticipo del 50% del contributo ammesso utilizzando l'apposita modulistica;
- b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta a garanzia dell'importo dell'anticipazione oltre agli interessi legali, di durata non inferiore a 12 mesi successivi alla prevista conclusione del progetto, e comunque valida fino alla liquidazione del saldo, utilizzando l'apposito fac-simile pubblicato sul sito della Regione Abruzzo e della FI.R.A. S.p.A., corredato di autentica della firma da parte di un Notaio o pubblico ufficiale, in formato cartaceo originale o in formato elettronico con firma digitale;
- c) copia di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell'impresa;

I.2 Acconto:

- a) richiesta di erogazione dell'acconto del 60% del contributo ammesso utilizzando l'apposita modulistica;
- b) riepilogo della spesa sostenuta pari al 60% dell'investimento ammesso, sottoscritto dal Legale Rappresentante del soggetto beneficiario e controfirmata dal Presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili (allegare documento di identità del professionista e numero di iscrizione all'albo professionale) redatto utilizzando l'apposita modulistica;
- c) copia conforme delle fatture elettroniche accompagnate da una autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante che: "La spesa di cui alle fatture n. ____ del _____ è stata sostenuta nell'ambito del Progetto finanziato dalla Regione Abruzzo a valere sull'Avviso 2023 - L.R. 77/00 - CUP: _____".
- d) copia conforme dei titoli di pagamento (bonifici, Ri Ba, assegni non trasferibili);
- e) copia estratto c/c bancario (o postale) del beneficiario da cui risultino gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori (non ammessa lista movimenti);
- f) autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante che gli arredi sono conformi alle normative di prevenzione incendi nelle attività Turistiche Ricettive (art. 10 comma 3 punto 3.5), se ricorrente;
- g) copia di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell'impresa;
- h) documentazione dimostrativa che il fatturato o ricavato dei tre anni antecedenti alla domanda sia integralmente derivante dall'attività turistica.

I.3 Saldo:

- a) richiesta di erogazione del saldo del contributo utilizzando l'apposita modulistica;

- b) attestazione di spesa sottoscritta dal Rappresentante Legale del beneficiario redatta utilizzando l'apposita modulistica;
 - c) certificato di regolarità contabile (utilizzando l'apposita modulistica) redatto, ai sensi della L.R. del 27.6.1986, n. 22, dal Presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili (con allegato documento di identità del professionista e numero di iscrizione all'albo professionale) nonché riepilogo delle spese sostenute controfirmato dal legale rappresentante dell'impresa;
 - d) copia conforme delle fatture elettroniche accompagnate da una autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante che: "La spesa di cui alle fatture n. ____ del _____ è stata sostenuta nell'ambito del Progetto finanziato dalla Regione Abruzzo a valere sull'Avviso 2023 - L.R. 77/20 - CUP: _____".
Nel caso di beni provenienti da paesi extracomunitari è necessario produrre le relative bollette doganali d'importazione;
 - e) copia conforme dei titoli di pagamento (bonifici, Ri Ba, assegni non trasferibili);
 - f) copia estratto c/c bancario (o postale) da cui risultino gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori (non ammessa lista movimenti);
 - g) autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante che gli arredi sono conformi alle normative di prevenzione incendi nelle attività Turistiche Ricettive (art. 10 comma 3 punto 3.5), se ricorrente;
 - h) perizia tecnica giurata, redatta da un professionista esperto della materia, estraneo all'impresa richiedente abilitato all'esercizio della professione, utilizzando l'apposita modulistica;
 - i) atto di vincolo di destinazione turistica, a favore della Regione Abruzzo, redatto secondo le modalità previste all'art. 17;
 - j) copia di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell'impresa;
 - k) documentazione dimostrativa che il fatturato o ricavato dei tre anni antecedenti alla domanda sia integralmente derivante dall'attività turistica (qualora non abbia avanzato richiesta di acconto).
2. Sono esclusi dalle agevolazioni gli importi non pagati con le modalità sopra descritte. Non sono ammissibili compensazioni di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore, ai sensi della normativa antiriciclaggio, e delle vigenti normative in materia, o cessione di beni.
 3. Le fatture presentate in sede di acconto/saldo dovranno essere riferite ai preventivi allegati alla domanda di agevolazione. L'eventuale modifica del fornitore dovrà essere preventivamente autorizzata con la variante di cui al successivo articolo 20, fermo il mantenimento delle caratteristiche oggetto di punteggio.
 4. Tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa ed ogni altro documento giustificativo prodotto a rendicontazione, se redatti in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da specifica traduzione in lingua italiana, effettuato da soggetto formalmente abilitato ai sensi di legge.
 5. Le fatture portate a rendicontazione per l'erogazione del contributo di cui al presente Avviso non possono essere utilizzate per l'ottenimento di altri benefici di qualsiasi tipo.
 6. La F.I.R.A. S.p.A. provvederà, nelle fasi di erogazione di cui sopra, all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'articolo 44-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Non si potrà procedere al pagamento del contributo in caso di assenza/irregolarità del DURC o in favore di impresa inattiva. Nel caso in cui il DURC segnali un'inadempienza contributiva, si procederà ad attivare il c.d. "Intervento sostitutivo", salvo che l'impresa non provveda tempestivamente a regolarizzare la propria posizione.

Art. 20 Varianti e subentri

I. Varianti

- I.1 Il progetto di investimento deve essere realizzato in conformità a quello approvato e ammesso alle agevolazioni, non alterare gli obiettivi previsti né i parametri ed i criteri che comportino la diminuzione

- del punteggio.
- 1.2 Fermo restando il limite massimo dell'importo di contributo concesso, durante il periodo di realizzazione del progetto d'investimento possono essere apportate modifiche alle voci di spesa fino al limite massimo del 40% del costo ammesso per le relative tipologie di spesa e **nel rispetto dei limiti percentuali stabiliti dall'Avviso per le tipologie di spesa e costi ammissibili**.
 - 1.3 Non sono ammissibili varianti che comportino localizzazione, attività o tipologie diverse da quelle indicate nel progetto d'investimento approvato.
 - 1.4 Qualora la somma delle spese sostenute e ritenute congrue, pertinenti ed ammissibili, comporti una riduzione della spesa originariamente ammessa a contributo maggiore del 40% o nel caso in cui la suddetta somma risulti inferiore al limite minimo previsto dall' Avviso, si procederà alla revoca dell'agevolazione concessa.
 - 1.5 Qualora la spesa ammissibile risulti superiore all'importo ammesso resterà comunque confermato il contributo concesso.
 - 1.6 La richiesta di variante deve essere presentata alla F.I.R.A. Spa utilizzando l'apposita modulistica **entro i termini di validità del progetto**, allegando:
 - una relazione dettagliata dalla quale emergano le ragioni economiche, tecniche o di altra natura che rendono necessaria la variazione;
 - nuovo piano economico e, se necessari, nuovi preventivi/fatture;
 - quadro di raffronto tra il piano economico di variante e quello approvato.
 - 1.7 La F.I.R.A. S.p.A., effettua una valutazione della richiesta, e:
 - a. qualora le variazioni riguardino solo aspetti di natura economica (maggiorazione o riduzione di spese) procede agli adempimenti conseguenti;
 - b. nel caso accerti la presenza di modifiche di natura tecnica che richiedono un supplemento di istruttoria, la trasmette al Servizio competente, per l'eventuale approvazione.
 - 1.8 Nel caso in cui le variazioni di cui al precedente punto b) non pregiudichino le condizioni di ammissibilità previste dall' Avviso e non alterino i requisiti di valutazione che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per l'inserimento in posizione utile nella graduatoria del progetto approvato, il Servizio competente, con provvedimento dirigenziale, procede all'autorizzazione della variazione.

2. Subentri

- 2.1 Il beneficiario, nel caso intenda trasferire, a qualsiasi titolo, la gestione dell'attività oggetto del contributo di cui al presente Avviso, deve dare comunicazione al Servizio competente all'indirizzo PEC dph002@pec.regione.abruzzo.it.
- 2.2 Nel caso in cui tali variazioni intervengano prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni sarà avviato nuovamente l'iter istruttorio per la verifica del possesso dei requisiti al momento della presentazione della domanda originale nonché la conferma del punteggio.
- 2.3 Nel caso in cui tali variazioni intervengano in fase di realizzazione del progetto di investimento sarà avviato il procedimento di revoca.
- 2.4 Nel caso in cui tali variazioni intervengano successivamente all'erogazione del saldo, il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 17 del presente Avviso.
- 2.5 In caso di mortis causa, al fine del mantenimento del beneficio concesso, l'erede dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso al momento della richiesta di subentro.

Art. 21 Obblighi e adempimenti del beneficiario

1. Il beneficiario, entro 7 giorni **consecutivi** dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5 dell'art. 16, **pena la revoca dal beneficio**, trasmette tramite PEC all'Amministrazione regionale concedente, formale accettazione del contributo a conferma della volontà di attuare il progetto d'investimento

proposto.

2. Il beneficiario è tenuto a comunicare alla F.I.R.A. e al competente Servizio Regionale la data di inizio del progetto di investimento. **Pena la revoca del contributo** lo stesso dovrà essere avviato entro 12 mesi dalla data di concessione del finanziamento.
3. Nel rispetto dell'articolo 6 del Reg. (UE) n. 1407/2013 il beneficiario è tenuto a conservare, per 10 esercizi finanziari dalla data di concessione dell'aiuto, nel fascicolo dell'operazione, l'originale della marca da bollo utilizzata, tutta la documentazione, le informazioni e i dati relativi al progetto d'investimento. Le informazioni ed i dati sono conservati in originale o mediante copie autenticate su supporti comunemente accettati ai sensi di legge. I beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale l'ubicazione dei documenti anzidetti, nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento di tali informazioni deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione regionale.
4. Il beneficiario, pena la revoca del contributo, è obbligato a consentire l'accesso presso la sede e l'unità locale interessate dal progetto d'investimento e a rendere disponibile tutta la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento dei controlli e delle verifiche e dei monitoraggi da parte della Regione Abruzzo.
5. Il beneficiario deve assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto, nel rispetto della normativa fiscale e tributaria in materia.
6. Il beneficiario è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi di comunicazione:
 - a) comunicare mediante PEC l'intenzione di rinunciare al contributo;
 - b) dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato;
 - c) mantenere attivo l'indirizzo di **posta elettronica certificata (PEC)** fornito sulla domanda ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni all'indirizzo: dph002@pec.regione.abruzzo.it
In caso di non reperibilità per impedimento a consegna nella casella PEC sarà avviato il procedimento di revoca del contributo.
7. Il beneficiario dovrà apporre sui beni oggetto del contributo di cui al presente Avviso una targhetta permanente indicante che gli stessi sono stati acquistati con il contributo della Regione Abruzzo.

Art. 22 Cause di revoca

1. La concessione delle agevolazioni è revocata con Determinazione del Dirigente del Servizio competente:
 - a) quando non venga comunicata l'accettazione del contributo concesso entro i termini previsti dall'art. 21, punto 1;
 - b) quando l'investimento non venga realizzato conformemente al progetto approvato o nella tempistica prescritta, salvo proroghe debitamente giustificate e autorizzate;
 - c) per espressa rinuncia da parte del beneficiario al finanziamento concesso;
 - d) qualora entro cinque anni a decorrere dalla data di conclusione del progetto di investimento i beni oggetto del presente finanziamento vengano distolti dall'attività della struttura ricettiva indicata in domanda;
 - e) in caso di mancata consegna per non funzionalità o modifica dell'indirizzo PEC (non comunicata);
 - f) in caso di variazioni del progetto di investimento o dei parametri e criteri che comportino la diminuzione del punteggio;
 - g) qualora entro cinque anni dalla liquidazione del saldo si verifichi la cessazione definitiva dell'attività per la quale sono state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del soggetto beneficiario;
 - h) quando venga mutata la destinazione dell'investimento rispetto agli impegni assunti dal beneficiario, ovvero quando vengano apportate modifiche al progetto approvato che comportino una diversa localizzazione, attività o tipologia;
 - i) quando, in caso di realizzazione parziale del progetto, la spesa ammissibile risulti inferiore al limite minimo stabilito all'art. 1 comma 4 o comporti una riduzione della spesa originariamente ammessa a contributo maggiore del 40% ai sensi dell'art. 20 comma 1, punto 1.2;

- j) quando vengano rilevate gravi violazioni di leggi speciali, oppure qualora il beneficiario sia incorso in inosservanze di rilievo alle prescrizioni vigenti ed a quelle fissate negli strumenti urbanistici e in materia di sicurezza;
 - k) per mancata osservanza nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti del soggetto beneficiario;
 - l) quando non vengano rispettate le condizioni di vincolo di cui all'art. 17;
 - m) qualora il soggetto beneficiario abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo oppure abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali a suo favore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (mancato rispetto della clausola di *pantouflage* - articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);
 - n) qualora il soggetto beneficiario non consenta i controlli da parte della Regione Abruzzo circa la realizzazione del progetto;
 - o) qualora vengano accertate dichiarazioni mendaci, uso di atti falsi da parte del soggetto proponente;
 - p) nel caso di assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
 - q) in caso di mancato rispetto dei divieti di cumulo di cui al presente Avviso;
 - r) al verificarsi di ogni altra causa di revoca prevista dalla legge o dal presente Avviso.
2. La revoca del beneficio comporta, ove già corrisposto, la restituzione dell'ammontare del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali e se del caso l'escussione della polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipo.

Art. 23 Procedimento di revoca

1. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.
2. Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo a revoca, il Servizio competente, in attuazione degli artt. 7 ed 8 della Legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca dei benefici (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
3. Entro il predetto termine di 10 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare mediante PEC al Servizio competente, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.
4. Il Servizio competente esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio.
5. Il Servizio competente, qualora ritenga accoglibili le osservazioni/controdeduzioni, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione ai soggetti beneficiari. Al contrario, qualora non ritenga accoglibili le osservazioni/controdeduzioni e quindi ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, determina, con provvedimento motivato, la revoca del contributo e le eventuali somme da restituire, dandone comunicazione scritta ai destinatari.
6. Decorso 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, l'Amministrazione regionale provvede ad avviare le procedure per il recupero coattivo dei contributi.
7. Ai fini del recupero conseguente alla revoca dell'aiuto, l'impresa restituisce l'importo ricevuto maggiorato degli interessi legali.

Art. 24 Controlli e monitoraggio

1. Al soggetto richiedente ammesso a finanziamento verrà assegnato e comunicato un Codice Unico di Progetto (CUP) che verrà utilizzato solo per il monitoraggio degli incentivi alle imprese e che il beneficiario dovrà indicare sui documenti probatori di cui al precedente art. 19 “comma 1 punto 1.2 lettera c)” e “comma 1 punto 1.3 lettera d)”.
2. La FI.R.A. S.p.A. provvede a trasmettere al Servizio competente rapporti periodici sullo stato di erogazione dei contributi e, annualmente, una dettagliata relazione redatta ai sensi dell'articolo 4, comma 8 della L.R. 77/2000.
3. Il progetto di investimento è assoggettato a controlli documentali e in loco, anche a campione, per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di notorietà, rese ai sensi del DPR n. 445/2000, e per la verifica dello stato di attuazione dei progetti e della sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni.

Art. 25 Informazioni e trattamento a tutela della privacy

1. L'unità organizzativa titolare del trattamento è: Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo, Via Passolanciano 75 - 65124 Pescara e per la stessa il Dirigente e Responsabile del Procedimento: Dirigente del Servizio DPH002 – Tel 085 7672319.
2. Le comunicazioni ufficiali devono essere inviate all'indirizzo pec: dph002@pec.regione.abruzzo.it
3. I dati personali forniti dai soggetti interessati all'Amministrazione nell'ambito del presente Avviso saranno oggetto di trattamento esclusivamente per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all'Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali n. 679 del 27 aprile 2016, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
4. L'Amministrazione Regionale ed il soggetto attuatore tratteranno le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il procedimento di che trattasi ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
5. Per il perseguimento delle predette finalità, l'Amministrazione Regionale ed il soggetto attuatore raccolgono i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elaborano secondo le modalità necessarie; più in generale, il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'articolo 4 par. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016.
6. I dati verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
7. I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno salvo i casi consentiti da specifica normativa. Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti dell'Amministrazione e del soggetto attuatore, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento.
8. L'Amministrazione potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento.
9. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dell'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'esclusione del proponente dalla partecipazione all'Avviso.

Art. 26 Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni contenute nella L.R. n. 77/2000 e s.m.i. e nella vigente normativa europea, nazionale e regionale.
2. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. Nel predetto caso i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

Art. 27 Trasparenza e pubblicità

1. Il presente Avviso, al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte, è pubblicato sul BURAT e sul sito della Regione Abruzzo alla Sezione Avvisi e Bandi.
2. Sui beni oggetto del contributo del presente avviso dovrà essere apposta una targhetta permanente indicante che gli stessi sono stati acquistati con il contributo della Regione Abruzzo.

Art. 28 Foro competente

1. Per eventuali controversie il foro competente è quello di L'Aquila.

Art. 29 Tabella codici ATECO 2007 ammessi

Codici ATECO 2007	Descrizioni ATECO 2007
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.50	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole*

*esclusivamente qualora ricorrente per le residenze di campagna.

Art. 30 Allegati

Form di domanda e piano economico;

Allegato I - Autorizzazione del proprietario qualora necessaria (cfr. art 6 c. 2, punto 2.6.)

Pescara, 26/06/2023	IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Dott. Carlo Tereo de Landerset <i>firmato digitalmente</i>
---------------------	--